



31 marzo 2010

Allegato

al rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011

(attuazione normativa)

- Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri LPFC (revisione parziale)
- Decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse 2012–2015
- Decreto federale sui contributi di base per la compensazione degli oneri 2012–2015

Avamprogetti con spiegazioni

Spiegazioni relative alla modifica della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) e ai decreti federali sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

1 Modifica della LPFC (progetto A)

Art. 9a (nuovo)

- Il *capoverso 1* disciplina le condizioni per una rettifica a posteriori di un errore. Le cause di un errore di cui alla lettera a si verificano nell'intera procedura di calcolo degli indici della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e contengono tutte le potenziali fonti di errori, a partire dal rilevamento dei dati fino alla loro elaborazione. Secondo la *lettera b* la correzione a posteriori avviene unicamente nei casi in cui l'errore ha rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno uno dei Cantoni. Nell'interesse di severi controlli di qualità, viene in tal modo consapevolmente fissata un'elevata soglia al fine di non creare incentivi negativi. Conformemente al *capoverso 1 lettera c*, un errore può esser fatto valere entro due anni. Il Consiglio federale rettifica d'ufficio un errore entro due anni dal versamento dei contributi in questione, quindi anche nel caso in cui non viene presentata alcuna richiesta formale da parte di un Cantone o della CDCF. Ai fini di una rettifica a posteriori è irrilevante quale istanza (un Cantone, l'AFC, il CDF o l'AFF) scopra un errore. Se le condizioni legali di cui al *capoverso 1* sono adempiute, il Consiglio federale effettua la relativa rettifica.
- Una rettifica con effetto retroattivo avviene anche quando un Cantone, a causa di un errore commesso in passato, ha beneficiato di fondi di compensazione troppo elevati sicché viene gravato da una rettifica a posteriori. Questa possibilità deve sussistere, poiché diversamente esisterebbe un'asimmetria e le rettifiche verrebbero effettuate solo nell'interesse del Cantone in questione.
- Secondo il *capoverso 2* il Consiglio federale è autorizzato a fissare i limiti di sostenibilità cantonali orientandosi ai potenziali di risorse dei singoli Cantoni. I limiti di sostenibilità devono essere adeguati in funzione delle variazioni dei potenziali di risorse dei Cantoni. L'adeguamento garantisce che il limite di sostenibilità segua di pari passo l'evoluzione del potenziale di risorse.
- Conformemente al *capoverso 3* la rettifica con effetto retroattivo avviene di principio interamente e in modo definitivo alla prossima scadenza utile. A titolo sussidiario deve però sussistere la possibilità di effettuare la rettifica scaglionata nel tempo, quindi estesa su più anni. Tale meccanismo si applica concretamente nel caso di San Gallo, in cui la rettifica con effetto retroattivo avviene mediante versamenti ripartiti sugli anni dal 2009 al 2011. Questo perché una rettifica immediata avrebbe in parte comportato un aggravio imprevisto troppo elevato per i 17 Cantoni finanziariamente deboli che nell'anno 2008 hanno beneficiato di 87 milioni di franchi in più a scapito del Cantone di San Gallo. L'applicazione di questa regola sussidiaria avviene in modo pragmatico, vale a dire in casi concreti e d'intesa con i Cantoni.

2 Decreto federale sui contributi di base alla perequazione delle risorse (progetto B)

Art. 1

La disposizione determina il contributo della Confederazione (perequazione verticale delle risorse) pari a 2,209 miliardi di franchi. Questo contributo è calcolato sulla base dei versamenti di compensazione del 2010 secondo le regole di adeguamento (crescita del PIL degli anni di calcolo + 1 %). Tale principio corrisponde a quello adottato per l'allestimento della parte «perequazione finanziaria» delle cifre del piano finanziario.

Tabella 1 **Calcolo dei contributi di base alla perequazione delle risorse**

	2010	2011	2012
Perequazione delle risorse	3'368'001'438	3'568'650'459	3'793'065'543
Contributo della Confederazione ¹⁾	1'961'871'735	2'078'750'439	2'209'472'952
Contributo dei Cantoni ²⁾	1'406'129'703	1'489'900'020	1'583'592'591

¹⁾ Crescita del PIL degli anni di calcolo + 1% (2011: +5,96%, 2012: +6,29%)

²⁾ 72% del contributo della Confederazione (corrisponde al rapporto POR/PVR 2010)

Art. 2

La disposizione determina il contributo dei Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse) pari a 1,538 miliardi di franchi, equivalente al 72 per cento del contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse. Il rapporto del 72 per cento corrisponde a quello dell'anno 2010, ovvero all'anno attualmente a disposizione.

Art. 3

Poiché al momento dei dibattiti in Parlamento (sessione invernale 2010 fino alla sessione estiva 2011) le cifre rilevanti per l'anno di riferimento 2012 non saranno ancora disponibili, il Parlamento autorizza il Consiglio federale, in occasione dell'approvazione della riveduta ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, a determinare definitivamente il «corretto» contributo mediante le cifre dell'anno 2012¹. In questo modo il Consiglio federale seguirà la stessa procedura adottata durante un periodo quadriennale, ovvero adeguerà i versamenti di compensazione dell'anno 2011 all'anno 2012 secondo le basi legali e in misura corrispondente all'aumento dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni (cfr. art. 5 cpv. 2 LPFC).

¹ La riveduta OPFC con le nuove cifre dell'anno successivo relative alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri viene approvata dal Consiglio federale in novembre.

3 Decreto federale sui contributi di base per la compensazione degli oneri (progetto C)

Art. 1 e 2

All'*articolo 1* è definito il contributo alla perequazione dell'aggravio geotopografico (CAG) e all'*articolo 2* il contributo alla perequazione dell'aggravio sociodemografico (CAS). La dotazione complessiva per la compensazione degli oneri è calcolata sulla base dei versamenti di compensazione del 2010 secondo le regole di adeguamento (adeguamento per il 2010 tenendo conto del rincaro annuale del 2010, ossia + 0,8 %; adeguamento per il 2012 tenendo conto del rincaro annuale del 2011, ossia + 0,7 %).

Tabella 2 Calcolo dei contributi di base alla compensazione degli oneri

	2010	2011	2012
Compensazione degli oneri ¹⁾	694'979'895	700'539'734	705'443'512

¹⁾ Adeguamento per il 2011 tenendo conto del rincaro annuale 2010 (+0,8%) e per il 2012 tenendo conto del rincaro annuale 2011 (+0,7%)

Art. 3

Secondo l'*articolo 3* il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare definitivamente i contributi alla CAG (*art. 1*) e alla CAS (*art. 2*). Analogamente alle regole di adeguamento durante un periodo quadriennale, in tale contesto si applica il rincaro annuale dell'ultimo tasso di crescita annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (tasso di crescita annuo maggio 2010 – maggio 2011).

La *tabella 3* qui appresso mostra che negli anni 2009 e 2010 le previste cifre del piano finanziario hanno coinciso quasi esattamente con le cifre effettive ai sensi dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. Sulla base di questa esperienza i contributi di base di cui ai decreti federali 2012-15 dovrebbero scostarsi solo in misura trascurabile dai contributi che il Consiglio federale approverà definitivamente nel mese di novembre del 2011.

Tabella 3 Contributi della Confederazione alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nel piano finanziario nonché rispetto alle cifre effettive (OPFC)

In milioni di franchi

	2009		Differenza del PF 09 rispetto all'OPFC 09	Variazione del PF 09 rispetto all'OPFC 09 (in %)	2010		Differenza del PF 10 rispetto all'OPFC 10	Variazione del PF 10 rispetto all'OPFC 10 (in %)
	PFL ¹⁾	OPFC ²⁾			PF ³⁾	OPFC ⁴⁾		
Perequazione delle risorse								
Contributo della Confederazione	1'871	1'862	-9	-0.5%	1'943	1'962	19	1.0%
Compensazione degli oneri	692	702	10	1.4%	712	695	-17	-2.4%
Totale	2'563	2'564	1	0.0%	2'655	2'657	2	0.1%

¹⁾ Piano finanziario di legislatura 2009-2011 del 23 gennaio 2008

²⁾ Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, modifica del 19 novembre 2008

³⁾ Rapporto sul piano finanziario 2010-2012 del 20 agosto 2008

⁴⁾ Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, modifica del 18 novembre 2009

**Legge federale
concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri
(LPFC)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 3 ottobre 2003³ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 9a (nuovo)

Sezione 3a.: Rettifica a posteriori dei versamenti di compensazione

Art. 9a (nuovo)

¹ Il Consiglio federale rettifica a posteriori i versamenti di compensazione errati nel settore della perequazione delle risorse o della compensazione degli oneri qualora l'errore:

- a. sia dovuto a un'incorrettezza di rilevamento, di trasmissione o di elaborazione dei dati di base;
- b. abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno uno dei Cantoni; e
- c. venga scoperto e fatto valere entro due anni dal versamento dei contributi in questione.

² Il Consiglio federale stabilisce annualmente i limiti della rilevanza finanziaria di cui all'articolo 1 lettera b. A tal fine considera quale riferimento i potenziali di risorse dei singoli Cantoni.

³ Se le condizioni di rettifica sono adempiute, i versamenti di compensazione vengono adeguati alla prossima scadenza utile. All'occorrenza l'adeguamento può estendersi su più anni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

² FF 2010 ...

³ RS 613.2 ...

**Decreto federale
sui contributi di base
per la perequazione delle risorse**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2003⁴
concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);
visto il messaggio del Consiglio federale ...⁵,

decreta:

Art. 1 Contributo di base della Confederazione

Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 2 209 472 952 franchi all'anno per gli anni 2012–2015.

Art. 2 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti

Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 538 592 591 franchi all'anno per gli anni 2012–2015.

Art. 3 Adeguamento da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare i contributi di cui agli articoli 1 e 2 all'evoluzione del potenziale di risorse dei Cantoni finanziariamente forti negli anni 2011 e 2012. L'adeguamento avviene unitamente all'approvazione delle cifre per l'anno di riferimento 2012.

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 613.2

⁵ FF 2010 ...

**Decreto federale
sui contributi di base
per la compensazione degli oneri**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2003⁶
concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC);
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁷,

decreta:

Art. 1 Contributo di base della Confederazione alla perequazione dell'aggravio geotopografico

Ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica la Confederazione accorda, per gli anni 2012–2015, un contributo di base di 352 721 756 franchi all'anno⁸.

Art. 2 Contributo di base della Confederazione alla perequazione dell'aggravio sociodemografico

Ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica la Confederazione accorda, per gli anni 2012–2015, un contributo di base di 352 721 756 franchi all'anno⁹.

Art. 3 Adeguamento da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare i contributi di cui agli articoli 1 e 2 al rincaro negli anni 2010 e 2011. L'adeguamento avviene unitamente all'approvazione delle cifre per l'anno di riferimento 2012.

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 613.2

⁷ FF 2010 ...

⁸ Attualmente il contributo non è ancora stato stabilito (cfr. le tre varianti del progetto di rapporto sull'efficacia). Per la procedura di consultazione sarà stabilito un contributo secondo la decisione del Consiglio federale.

⁹ cfr. nota 8